



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

Il GL, dott. Salvatore Accolla,  
rientrato dalla camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti;

viste le eccezioni preliminari della parti e le loro richieste istruttorie;

rilevato, rispetto all'eccezione, sollevata da parte convenuta, di inapplicabilità del c.d. rito "Fornero" al ricorso in esame, in ragione della peculiare natura che caratterizzerebbe la resistente stessa, che essa va rigettata, dal momento che la A. Onlus- sede di Messina, svolge, sulla base di quanto allegato in atti, attività socio-assistenziale, organizzata secondo criteri di imprenditorialità ed economicità (a tal fine essendo irrilevante l'assenza di fini di lucro ed invece sufficiente il rispetto del pareggio di bilancio) e che non svolge, invece, attività che può classificarsi come di "diffusione di valori ideologicamente caratterizzati";

che per tutte queste ragioni, dunque, la A. Onlus- sede di Messina non può essere considerata organizzazione di tendenza, come tale esclusa dagli ambiti della tutela reale in cui trova applicazione il rito Fornero;

che in senso analogo si è espressa, in un caso simile, anche la recente sentenza della Cassazione 16031/2018, a mente della quale *"la disciplina stabilita per le cosiddette "organizzazioni di tendenza" dalla L. n. 108 del 1990, art. 4 di esclusione dell'operatività della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo vigente al tempo del licenziamento (prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92), si pone in termini derogatori della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all'art. 4 della Cost. (cfr. Cass. nr. 16349 del 2017; Cass. 3868 del 2012; Cass. nr. 24437 del 2010).6. La L. n. 108 del 1990, art. 4 è, dunque, norma eccezionale e di stretta interpretazione; ai fini della sua operatività è necessario che il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro "non imprenditore" che svolga "senza fini di lucro" una "attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto" (cfr., per tutte, Cass. nr. 10155 del 2005).7. Laddove, infatti, l'organizzazione di tendenza eserciti un'attività strutturata a modo di impresa, essa finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di lavoro, di modo che un diverso trattamento rispetto agli altri datori di lavoro non sarebbe giustificabile (cfr. Cass. nr. 16349 del 2017 cit., Cass. nr. 18952 del 2016, Cass. nr. 22256 del 2015).8. Attività che, per essere qualificata come imprenditoriale, alla stregua*



dei parametri fissati dall'art. 2082 c.c., deve essere un'attività economica organizzata con criteri di economicità della gestione (vale a dire finalizzata alla copertura dei costi con le entrate e non semplicemente rivolta al perseguimento dei fini sociali dell'ente), a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo (cfr. Cass. nr. 1367 del 2004; Cass. 11 luglio 2001 nr. 9396 e 20 dicembre 2002 nr. 18218).9. Esercita, dunque, attività di impresa l'Associazione che agisca con metodo "economico" ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo, invece, a detta qualifica (di imprenditore, appunto) l'esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi (cfr. Cass. sez. un. 11.4.1994 nr. 3353);

che, sempre secondo tale sentenza "occorre rilevare come, pur mancando nel nostro diritto positivo una definizione di "organizzazione di tendenza" la stessa, per come elaborata sul piano teorico, evoca una fattispecie associativa che si caratterizza per la "diffusione di valori ideologicamente caratterizzati". 16. Di tale fenomeno, la L. n. 108 del 1990, art. 4 offre un riconoscimento formale, stabilendo l'affrancamento dalla tutela reale dell'organizzazione di tendenza; beneficio che, come è stato osservato, "è (...) finalizzato a proteggere la sua libertà ed a consentire il perseguimento degli obiettivi che l'ordinamento reputa meritevoli e che giustificano una disciplina differenziata, senza che ne soffra il principio di uguaglianza" (Cass. nr. 4983 del 2014, in motivazione, paragr.9). 17. Il privilegio dell'esenzione dall'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 - oggi peraltro abolito per effetto del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 9 comma 2 - è, però, collegato, come si è detto, alla sussistenza di un triplice requisito (uno in positivo e due in negativo): l'identificabilità di una organizzazione di tendenza nominata, la mancanza dello scopo di lucro, la mancanza di un'impresa (Cass. nr. 7837 del 2005).18. La disciplina della L. n. 109 del 1990, art. 4 non può dunque trovare applicazione nel caso di specie, in ragione degli scopi palesati dallo Statuto della Associazione - e riportati nella sentenza impugnata - che, di natura assistenziale e socio sanitaria, risultano estranei al campo di applicazione della norma, per essere privi di qualsiasi finalità ideologica, tipicamente connessa alle attività in essa delineate ("di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto").

Rilevato altresì, quanto alle richieste istruttorie delle parti che è rilevante e deve dunque ammettersi, allo stato attuale della causa, la prova testimoniale sui capitoli di cui alle lettere h, i, j, e k del ricorso con il teste ivi indicato e sui capitoli e) ed f) della memoria di parte convenuta, con i testi ivi indicati

PTM

ammette la prova testimoniale richiesta nel ricorso introduttivo limitatamente alle lettere h), i), j), k) del capitolato di prova con il teste ivi indicato, rinviando per l'escussione del teste, all'udienza dell'11 luglio 2019 ore 11:30;



ammette altresì la prova testimoniale richiesta nella memoria di costituzione limitatamente alle lettere e ) ed f) del capitolato di prova con i teste ivi indicati, rinviando per l'escussione all'udienza dell'17 settembre 2019 ore 11:30.

Onera le parti alla citazione dei teste rispettivamente indicati.

Con riserva, all'esito, di disporre ulteriori mezzi istruttori e di provvedere sulle ulteriori richieste delle parti.

Si comunichi.

Il giudice del lavoro  
Dott. Salvatore Accolla

